

LA RETTRICE

- Viste le leggi sull'istruzione superiore;
- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena;
- Vista la Legge 05.02.1992 n. 104;
- Visto il D.P.R. 445 del 28.12.2000;
- Visto il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l'art. 22;
- Visto il Regolamento per il conferimento degli Assegni di Ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2014, emanato con D.R. n. 584 del 15.12.2014;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 marzo 2011 n. 102 che stabilisce l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 29.07.2015 in merito all'approvazione di una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, volta ad accertare l'idoneità di candidati per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca, per la realizzazione del progetto "*Raccolta e analisi di dati linguistici di pubblici di adolescenti e minori al fine di un miglioramento dell'offerta formativa del centro*", - Responsabile Scientifico: Prof.ssa Carla Bagna (S.S.D. L-LIN/02);
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 05.08.2015 relativa all'approvazione della procedura sopracitata e della relativa spesa;
- Accertata la disponibilità di fondi sul budget 2015 del Centro CLUSS alla voce C.A. 04.43.08.03.01 "Assegni di Ricerca";

DECRETA

Art. 1 - Oggetto del bando

È indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, volta ad accertare l'idoneità di candidati per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca, per la realizzazione del progetto "*Raccolta e analisi di dati linguistici di pubblici di adolescenti e minori al fine di un miglioramento dell'offerta formativa del centro*", - Responsabile Scientifico: Prof.ssa Carla Bagna (S.S.D. L-LIN/02).

Il progetto riguarda la raccolta e analisi di dati linguistici nei corsi di lingua italiana al fine di aggiornare i sillabi, rivedere i materiali e adeguare le proposte ai bisogni dei pubblici emergenti.

L'assegno avrà una durata di 12 mesi eventualmente rinnovabile.

L'importo annuale previsto è di € **23.450,00** lordo comprensivo degli oneri a carico del beneficiario e dell'amministrazione.

Art. 2 – Requisiti per l'ammissione

Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

I candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- Laurea Quadriennale in Lettere o Lingue Straniere moderne o Laurea Magistrale (LM14, LM 39)
- Aver frequentato corsi universitari sui temi della linguistica educativa (SSD L-LIN/02)
- Aver svolto documentata attività di coordinamento in progetti di formazione linguistica e didattica, in particolare con adolescenti e minori

La mancanza del possesso dei requisiti di ammissione implica automaticamente l'esclusione dalla selezione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3 – Domande di ammissione

La domanda di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, dovrà essere redatta utilizzando lo schema di cui all'allegato A al presente bando, indirizzata alla Magnifica Rettore dell'Università per Stranieri di Siena, piazza Carlo Rosselli 27/28, 53100 Siena – e deve essere inviata per posta elettronica al seguente indirizzo: unistrasi@pec.it. Ciascun candidato potrà inviare solo la propria domanda di ammissione alla selezione dal proprio indirizzo PEC e non verranno considerate valide le domande trasmesse da indirizzi di posta elettronica ordinaria (non certificata).

La domanda con i relativi allegati dovrà pervenire **entro 20 giorni decorrenti dalla data del presente provvedimento. Non verranno accettate le domande pervenute oltre detto termine anche se inviate in data precedente.**

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11.02.2005 n. 68.

L'Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, la posta elettronica certificata (PEC) con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.

La domanda, gli allegati, compresi quelli per i quali sia prevista la sottoscrizione, e la copia di un documento valido di identità, dovranno essere inviati in formato PDF.

L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

L'amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione di domande, titoli e pubblicazioni, derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche che rendessero impossibile la trasmissione. Al fine di accertarsi dell'effettiva ricezione, gli interessati possono rivolgersi direttamente alla Segreteria Generale (tel. 0577/240173 – 240218)

Per altre eventuali informazioni sul bando di selezione, gli interessati potranno rivolgersi all'Area Risorse Umane (tel. 0577/240153).

I cittadini portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 numero 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo

l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove di esame della presente selezione.

Alla domanda deve essere allegato quanto segue:

- documento di identità e codice fiscale (in formato di PDF non modificabile);
- curriculum vitae attestante la propria attività scientifica e professionale, datato e firmato (in formato di PDF non modificabile);
- eventuali pubblicazioni e ogni altro titolo che ad avviso del candidato possa servire a comprovare la sua qualificazione e la sua produzione scientifica nonché la sua attitudine alla ricerca (in formato di PDF).

La valutazione dei titoli sarà effettuata esclusivamente sulla base di quanto indicato nei modelli allegati al presente bando e compilati secondo le indicazioni fornite; non saranno valutati i titoli non riportati in tali moduli.

I titoli e le pubblicazioni trasmessi oltre il termine previsto per la presentazione della domanda non saranno presi in considerazione.

Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotta in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola. Ai testi tradotti deve essere allegata una dichiarazione di conformità all'originale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, compresa la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, oppure dipendenti da disguidi comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Articolo 4 - Esclusione dalla procedura di selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato della Rettrice, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Articolo 5 - Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, nominata dalla Rettrice, è costituita da tre componenti appartenenti al settore scientifico disciplinare L-LIN/02 o, in mancanza, a settori affini per area e/o interessi scientifici legati all'oggetto dell'assegno di ricerca.

Articolo 6 - Criteri di valutazione

La selezione è per titoli e colloquio.

La Commissione dispone di un punteggio complessivo pari a 70 punti così ripartito:

punti **50** per titoli e pubblicazioni

punti **20** per colloquio.

Il punteggio per i titoli viene così ripartito:

Titoli accademici	Max punti 34
4 punti per voto di laurea magistrale 110/110 e lode; 2 punti per 110 /110; 1 punto da 105 a 109; (in alternativa alla laurea triennale e magistrale) 4 punti per voto di laurea quadriennale 110/110 e lode; 2 punti per 110 /110; 1 punti da 105 a 109; 5 punti per dottorato di ricerca attinente; 4 punti per titolo di specializzazione attinente; 3 punti per titolo di master attinente; fino a max 6 punti per tesi su tematiche inerenti al settore scientifico-disciplinare L-LIN/02; fino a max 8 punti per pubblicazioni (massimo 10) e altri titoli (Certificazione DITALS, corsi di perfezionamento/aggiornamento sulle tematiche della linguistica educativa); 4 punti per competenza L2 di livello C2; 3 punti per competenza L2 di livello C1; 2 punti per competenza L2 di livello B2; 1 punti per competenza L2 di livello B1. Ai fini del punteggio è preso in considerazione solo il livello più alto posseduto nella lingua indicata dal candidato (l'italiano L2 per gli stranieri).	
Titoli professionali	Max punti 16
<ul style="list-style-type: none"> - max 6 punti per avere avuto esperienze raccolte di dati linguistici, loro analisi ed elaborazione - max 5 Avere avuto esperienze di progettazione di sillabi didattico-linguistici per la L2 - max 5 Aver avuto esperienze di insegnamento linguistico 	

Successivamente alla valutazione dei titoli si svolgerà il colloquio che verterà su:

- Linguistica educativa
- Tematiche relative all'apprendimento precoce e bilinguismo
- Metodologia della ricerca e della raccolta dei dati
- Elementi di statistica applicata ai dati linguistici.

La Commissione, nella valutazione del colloquio, che avverrà in seduta pubblica, avrà a disposizione max 20 punti.

Il colloquio avrà luogo il giorno 28.09.2015 con inizio alle ore 14.00 presso l'Università per Stranieri di Siena, piazza Carlo Rosselli 27-28, Siena.

La pubblicazione del calendario di esame contenuta nel presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. Il colloquio è pubblico.

La mancata presentazione di un candidato al colloquio è considerata esplicita e in definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla selezione, anche se fosse dipendente da cause di forza maggiore.

Articolo 7 - Graduatoria

Al termine della valutazione la Commissione, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore, formulando una graduatoria dei candidati con il relativo punteggio finale.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento della Rettrice che accerta la regolarità degli atti e dichiara il vincitore. Il candidato risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa riceverà comunicazione diretta da parte dell'Università.

Articolo 8 - Natura e stipula del contratto

Il contratto che si instaura con l'assegnista sarà sottoscritto dalla Rettrice dell'Università per Stranieri di Siena, e conterrà le seguenti indicazioni:

- data di inizio e termine del rapporto di lavoro;
- prestazioni richieste nell'ambito del progetto di ricerca;
- trattamento economico complessivo e modalità di erogazione;
- struttura di afferenza;
- nominativo del responsabile della ricerca;
- settore concorsuale / scientifico disciplinare di pertinenza del programma di ricerca.

Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.

La durata complessiva degli assegni, compresi gli eventuali rinnovi, non può essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Nel calcolo del limite massimo non devono essere ricompresi gli anni da assegnista svolti ai sensi dell'art. 51, c. 6 della legge 449/1997.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della predetta legge, con il medesimo soggetto non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.

Non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 9 – Divieto di cumulo, incompatibilità

Non possono partecipare ai bandi per il conferimento degli assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca o alla Struttura dell'Università per che richiede l'attivazione dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, e comunque coloro che ricadono entro i casi previsti dal Codice Etico dell'Ateneo.

Gli assegni per attività di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e di enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'ENEA, dell'ASI, delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitari, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione in Italia o all'estero, nonché con l'iscrizione ad altra attività formativa che, prevedendo la frequenza obbligatoria, impedisca lo svolgimento delle attività previste dal contratto.

L'assegno, individuale e indivisibile, non è cumulabile – a pena di decadenza – con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, soprattutto con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. L'assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero-professionali svolte in modo continuativo, tranne quelli previsti dall'art. 10 del “Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240” di questo Ateneo e purché l'attività lavorativa non interferisca con l'attività primaria di ricerca.

Articolo 10 – Decadenza, risoluzione, recesso

Decadono dal diritto al conferimento dell'assegno coloro che, entro il termine fissato, non provvedono alla sottoscrizione del contratto o che non assumono servizio nel termine stabilito

Il contratto è risolto, su proposta motivata del Responsabile Scientifico, approvata dall'organo collegiale di direzione della Struttura di riferimento della ricerca, nei confronti del titolare di assegno che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze o di violazioni del Codice Etico dell'Ateneo

L'Amministrazione procederà all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, dopo che il Responsabile scientifico abbia provveduto con un richiamo scritto e abbia dato un congruo termine (almeno 15 giorni) per adempiere, e il titolare di assegno di ricerca non abbia ripreso regolarmente l'attività

Il contratto è risolto, altresì, per violazione del regime delle incompatibilità stabilita dall'art. 9 del presente bando, oltre che in caso di giudizio negativo espresso sull'attività di ricerca, ai sensi dell'art. 11, c. 4 e dell'art. 14, c. 1., del “Regolamento per il conferimento degli Assegni di Ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2014” di questo Ateneo.

Il titolare dell'assegno di ricerca ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto formalizzando un preavviso di almeno 30 giorni.

Articolo 11 - Trattamento di dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del DLGS 30 06 2003 numero 196 e successive modifiche, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Area Risorse Umane dell'Università per le finalità di gestione della procedura di selezione e saranno trattati anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura di valutazione. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

Articolo 12 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa vigente in materia di concorsi per quanto compatibile ed il “Regolamento per il conferimento degli Assegni di Ricerca di cui all’art. 22 della Legge 30.12.2014”, di questa Università pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo <http://www.unistrasi.it>, sotto la voce “Ateneo” - “Statuto, leggi, regolamenti, norme”, che il candidato dichiara, con la presentazione della domanda di cui al bando in questione, di aver visionato e di ben conoscere.

Siena, 07.08.2015

LA RETTRICE
(Prof.ssa Monica Barni)
f.to Monica Barni